Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 109° — Numero 81

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 28 marzo 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° marzo 1968, n. **231.**

Provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituita presso la Tesoreria centrale dello Stato una contabilità speciale, denominata « Fondo per le provvidenze ai lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo italiane », per dare esecuzione alla decisione del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea del 22 dicembre 1966 relativa ad un contributo comunitario da assegnare alla Repubblica italiana per permetterle di attribuire ai lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo taluni aiuti ed ai loro figli un certo numero di borse per la formazione professionale.

Il fondo di cui al precedente comma è alimentato:

a) dal controvalore in lire italiane del contributo della Comunità economica auropea di cui alla detta decisione del Consiglio del 22 dicembre 1966, fissato in un massimo di 4,2 milioni di unità di conto;

b) da un contributo dello Stato italiano pari a **2** miliardi di lire;

c) da una quota parte, da determinarsi con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria, il commercio e l'artigianato, della disponibilità finanziaria costituita presso l'Ente zolfi italiani mediante l'accantonamento delle differenze di prezzo realizzate sullo zolfo acquistato all'estero ed immesso nel consumo interno fino al 31 dicembre 1966;

d) da eventuali contributi da parte di altri enti, recuperi e rimborsi.

Art. 2.

Il fondo costituito ai sensi del precedente articolo 1 provvede:

a) alla erogazione delle provvidenze di cui alla decisione del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea del 22 dicembre 1966 fino alla concorrenza di un importo pari al doppio del contributo comunitario CEE;

b) alle spese per il funzionamento del comitato previsto dal successivo articolo 3;

c) al rimborso, salvi gli impegni derivanti dalle operazioni di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) e fino ad un massimo di lire 1 miliardo e 100 milioni, delle spese riferentisi alla rieducazione professionale ed alla nuova sistemazione dei lavoratori di cui all'articolo 1, relativamente al periodo compreso fra il 1° luglio 1963 ed il 31 dicembre 1970, in misura non superiore alle somme erogate dalla CEE in conformità del regolamento del Consiglio, n. 9 del 25 agosto 1960, e successive integrazioni e modificazioni.

Le entrate derivanti dall'intervento della Comunità economica europea di cui al secondo comma, lettera *a*), del precedente articolo 1 non concorrono a formare le disponibilità per le provvidenze indicate alla lettera *c*).

Le provvidenze di cui al punto *a*) del presente articolo, compresi gli adempimenti contributivi per le assicurazioni sociali, sono concesse nei limiti e con le modalità fissati nella decisione della commissione della Comunità economica europea del 12 maggio 1967, relativa « alla determinazione delle modalità per la concessione di aiuti ai lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo in Italia e di borse per la formazione professionale dei loro figli » alla quale con la presente legge si dà esecuzione.

Art. 3.

Il « Fondo » di cui all'articolo 1 è amministrato da un comitato composto da:

a) due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) due funzionari del Ministero dell'industria, commercio e artigianato;

c) due funzionari del Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro - Ragioneria generale dello Stato);

d) due rappresentanti della Regione siciliana;

e) due rappresentanti dei datori di lavoro e due dei lavoratori.

Alle sedute del comitato partecipano due funzionari del Ministero della pubblica istruzione, allorchè esso è chiamato a pronunciarsi in merito alle borse per la formazione professionale ai figli dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo.

I componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Il comitato è presieduto da uno dei funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

E' istituita una segreteria del comitato, che ha sede presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per il funzionamento della quale provvede lo stesso Ministero con proprio personale.

Art. 4.

La contabilità speciale di cui al precedente articolo 1, è istituita ai sensi dell'articolo 585 del regolamento di contabilità generale dello Stato e dell'articolo 1223, lettera *B*, delle Istruzioni generali sui servizi del tesoro.

Gli ordini di pagamento relativi a detta contabilità speciale sono emessi a firma del presidente del comitato previsto dal precedente articolo 3, il quale, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dall'altro rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Entro il mese di aprile di ogni anno il comitato presenterà al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il rendiconto della gestione dell'anno precedente, corredandolo di tutti i documenti giustificativi.

Il rendiconto, approvato dal predetto Ministero, è trasmesso, entro il mese di maggio, alla ragioneria centrale presso il Ministero stesso. Quest'ultima verifica la legalità della spesa e la regolarità della documentazione; l'inoltra alla Corte dei conti per l'esame amministrativo e la dichiarazione di regolarità.

Art. 5.

Le provvidenze erogate a favore dei lavoratori dello zolfo licenziati, dal fondo di cui all'articolo 1 della presente legge, sono esenti da imposte erariali.

Art. 6.

All'onere di lire 2 miliardi derivanti allo Stato dalla applicazione dell'articolo 1, lettera *b*), si provvede per lire 1 miliardo a carico del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle dette disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64, e per lire 1 miliardo mediante riduzione del corrispondente fondo per l'anno finanziario 1967.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto abbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° marzo 1968

SARAGAT

MORO — BOSCO — FANFANI — PIERACCINI — PRETI — COLOMBO — GUI — ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

LEGGE 12 marzo 1968, n. 232.

Autorizzazione alla concessione di un contributo straordinario di lire 2.400.000.000 a favore dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra per il ripianamento dei disavanzi di gestione per gli esercizi finanziari 1963-64, 1964-65, 1° luglio-31 dicembre 1965 e 1966.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 2.400.000.000 a favore dell'Opera nazionale invalidi di guerra per il ripianamento dei disavanzi di gestione degli esercizi finanziari 1963-64, 1964-65, 1° luglio-31 dicembre 1965 e 1966.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, destinato a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto abbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 marzo 1968

SARAGAT

MORO — PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 12 marzo 1968, n. 233.

Norme temporanee per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera e ai lavoratori frontalieri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa che l'assistenza di malattia ai familiari residenti in Italia dei lavoratori italiani occupati in Svizzera sia definita mediante apposito accordo tra il Governo italiano ed il Governo svizzero, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e le casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano provvedono, per l'anno 1968, con separata gestione, all'assistenza di malattia nei confronti dei familiari residenti in Italia dei lavoratori occupati in Svizzera, nonchè dei lavoratori frontalieri ivi occupati e dei loro familiari residenti in Italia, ai quali non spetti l'assistenza stessa per altro titolo, in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia.

Art. 2.

L'assistenza di malattia è limitata alle prestazioni sanitarie previste dalle norme che regolano l'assicurazione contro le malattie gestita dall'INAM, alle quali si fa riferimento anche per la determinazione dei familiari aventi diritto.

Il diritto all'assistenza di malattia a favore dei beneficiari indicati nell'articolo precedente sussiste per tutto il periodo della occupazione in Svizzera del lavoratore e permane per le malattie in corso al momento della cessazione dell'occupazione medesima fino al compimento del periodo massimo di assistenza di 180 giorni continuativi o complessivi nell'anno.

Art. 3.

La domanda di assicurazione deve essere presentata dai lavoratori interessati alla sede provinciale dello INAM nella cui circoscrizione risiedono i beneficiari dell'assistenza, o alle casse mutue provinciali di Trento e Bolzano, nel caso che i beneficiari risiedano in tali provincie, entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge o entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione. Essa deve essere corredata dello stato di famiglia del lavoratore e di una dichiarazione del datore di lavoro presso il quale il lavoratore medesimo è occupato o, in mancanza di questa, di un certificato dell'autorità consolare italiana competente, attestante l'occupazione in Svizzera.

La dichiarazione o il certificato di cui al comma precedente ha validità di mesi 6 dalla data del rilascio.

Le variazioni che intervengono nella composizione del nucleo familiare già assicurato nel corso dell'anno debbono essere notificate all'ente assicuratore entro 30 giorni dall'evento che le ha determinate.

Art. 4.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge all'INAM e alle casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano si provvede:

con un contributo a carico dei lavoratori emigrati o frontalieri, da corrispondersi in quote mensili di lire 1.250 per un familiare a carico, di lire 2.100 per due o tre familiari, di lire 2.500 per quattro o più familiari e di lire 1.000 per l'assicurazione propria del lavoratore frontaliero;

con un contributo straordinario a carico dello Stato, sino alla concorrenza della misura massima complessiva di lire 3.600 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il contributo dello Stato di cui al precedente comma è ripartito tra l'INAM e le casse provinciali di Trento e Bolzano, in relazione alla spesa da tali enti sostenuta, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quelli per gli esteri e per il tesoro.

All'onere derivante dal contributo a carico dello Stato di cui al primo comma del presente articolo si provvede, quanto a lire 2.500 milioni, con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della

spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968 e, quanto a lire 1.100 milioni, con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 5381 del medesimo stato di previsione.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

L'INAM e le casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano provvederanno agli adempimenti necessari per la pratica attuazione dell'assicurazione di cui alla presente legge e al fine di realizzare l'esazione dei contributi dovuti dai lavoratori, anche per il tramite dei datori di lavoro o delle organizzazioni sindacali.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto abbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 marzo 1968

SARAGAT

MORO — BOSCO — FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 12 marzo 1968, n. **234**.
Miglioramenti dell'assistenza antitubercolare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'indennità giornaliera e post-sanatoriale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 14 novembre 1963, n. 1540, nonchè lo speciale assegno per le feste natalizie di cui all'articolo 3 della stessa legge, sono aumentati nella misura del 30 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1968.

Art. 2.

Gli assicurati fruenti delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi hanno diritto, per sè e per i familiari a carico, all'assistenza sanitaria dell'assicurazione contro le malattie per tutto il periodo in cui ai lavoratori stessi sono erogate le anzidette prestazioni antitubercolari.

All'erogazione dell'assistenza sanitaria di malattia di cui al precedente comma provvede l'ente gestore della assicurazione contro le malattie presso il quale da ultimo gli assicurati sono stati iscritti, secondo le norme, i limiti e modalità per l'ente stesso vigenti anche per quanto concerne la determinazione dei familiari a carico.

La gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi rimborserà agli enti erogatori dell'assistenza di malattia il costo delle prestazioni sanitarie di malattia corrisposte ai soggetti di cui ai precedenti commi, limitatamente alla parte non dovuta in base alle specifiche disposizioni legislative sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

Per quanto attiene alle modalità ed ai termini del rimborso di cui al precedente comma, l'Istituto nazionale della previdenza sociale stipulerà con gli istituti interessati apposita convenzione da sottoporsi ad approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto abbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 marzo 1968

SARAGAT

MORO — BOSCO — COLOMBO — MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 12 marzo 1968, n. **235**.
Miglioramenti al trattamento economico degli infortunati del lavoro già liquidati in capitale o in rendita vitalizia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 124 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

« Con decorrenza dal 1° luglio 1967 agli invalidi per infortunio sul lavoro o malattia professionale nell'industria già indennizzati in capitale, ai sensi della legge 31 gennaio 1904, n. 51, del regio decreto 13 maggio 1929, n. 928, o titolari di rendita vitalizia con grado di inabilità non inferiore al 50 per cento, sono concessi i seguenti assegni continuativi mensili:

con grado di inabilità dai cinquanta al cinquantanove per cento, lire dodicimila;

con grado di inabilità dal sessanta al settantanove per cento, lire sedicimila;

con grado di inabilità dall'ottanta all'ottantanove per cento, lire trentaduemila;

con grado di inabilità dal novanta al cento per cento, lire cinquantamila;

con grado di inabilità cento per cento, nei casi nei quali sia indispensabile un'assistenza personale continuativa, a norma dell'articolo 76, lire cinquantamila, più lire trentacinquemila quale assegno per detta assistenza personale continuativa.

Gli assegni di cui al precedente comma sostituiscono e assorbono fino a concorrenza dei loro importi ogni altro assegno mensile corrisposto, anche sotto diversa denominazione dall'istituto assicuratore ».

Art. 2.

L'articolo 235 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

« Con decorrenza dal 1° luglio 1967 agli invalidi per infortunio sul lavoro in agricoltura, già indennizzati in capitale ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, o in rendita vitalizia costituita a norma dell'articolo 111 del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889, per la esecuzione del predetto decreto luogotenenziale, con grado di inabilità non inferiore al 50 per cento, sono concessi i seguenti assegni continuativi mensili:

con grado di inabilità dal cinquanta al cinquantanove per cento, lire diecimila;

con grado di inabilità dal sessanta al settantanove per cento, lire tredicimila;

con grado di inabilità dall'ottanta all'ottantanove per cento, lire ventiseimila;

con grado di inabilità dal novanta al cento per cento, lire trentaseimila;

con grado di inabilità cento per cento, nei casi nei quali sia indispensabile un'assistenza personale continuativa, a norma dell'articolo 212, lire trentaseimila più lire trentamila quale assegno per detta assistenza personale continuativa.

Gli assegni di cui al precedente comma sostituiscono e assorbono fino a concorrenza dei loro importi ogni altro assegno mensile corrisposto, anche sotto diversa denominazione, dall'istituto assicuratore ».

Art. 3.

Gli invalidi per infortunio sul lavoro o malattia professionale, nell'industria e in agricoltura, con grado di inabilità dal cinquanta al cinquantanove per cento, già indennizzati in capitale ai sensi delle disposizioni di legge richiamate nei precedenti articoli 1 e 2, per il conseguimento dell'assegno continuativo mensile di cui agli articoli 1 e 2 medesimi, sono tenuti, a pena di decadenza, a presentare domanda all'istituto assicuratore, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, a carico degli istituti assicuratori, si provvede ai sensi degli articoli 192, 193, 194 e 261 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 marzo 1968

SARAGAT

MORO — BOSCO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 12 marzo 1968, n 236.

Aumento del capitale della Banca nazionale del lavoro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il tesoro dello Stato è autorizzato a concorrere con la somma di lire 17.152.420.000 all'aumento del capitale fino a lire 40 miliardi deliberato dalla Banca nazionale del lavoro.

Art. 2.

Per provvedere al conferimento di cui al precedente articolo è iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1967 lo stanziamento di lire 5.145.726.000.

Al relativo onere si provvede quanto a lire 700 milioni, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, con riduzione di pari importo del fondo speciale destinato a fronteggiare gli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966; e quanto a lire 4.445.726.000 con riduzione di pari importo dello stesso fondo speciale iscritto nello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'anno finanziario 1967.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 marzo 1968

SARAGAT

MORO — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 12 marzo 1968, n. 237.

Modificazioni alla legge 5 luglio 1965, n. 798, recante disposizioni in materia di previdenza e assistenza forense.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La pensione indiretta, prevista dall'articolo 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, è accordata, alle condizioni ivi indicate e con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, anche ai superstiti, aventi diritto, di avvocati e procuratori già iscritti a tutti gli effetti alla Cassa nazionale deceduti anteriormente alla entrata in vigore di detta legge n. 289, a condizione che

la cassa venga rimborsata, senza interessi, nel termine e alle condizioni che verranno prescritte dalla Cassa stessa, dell'intero importo del conto individuale pagato ai sensi della legge 8 gennaio 1952, n. 6.

Art. 2.

I termini di riscatto delle annualità mancanti, ai fini del conseguimento della pensione forense, previsti dallo articolo 5 della legge 5 luglio 1965, n. 798, sono prorogati sino al 31 dicembre 1968.

Art. 3.

La Cassa nazionale di assistenza e previdenza a favore degli avvocati e procuratori è autorizzata ad istituire, con gestione e contabilità separate, il servizio di assistenza contro le malattie in favore dei propri iscritti e dei loro familiari.

Art. 4.

Sono obbligatoriamente iscritti all'assistenza sanitaria, ad eccezione di coloro che sono assicurati contro le malattie presso altri enti assicurativi di diritto pubblico, tutti gli iscritti alla cassa e gli avvocati e procuratori che fruiscono di pensione forense.

Per i superstiti aventi diritto a pensione di riversibilità o indiretta, tale iscrizione è facoltativa.

Art. 5.

I seguenti familiari dell'iscritto avente diritto possono beneficiare delle medesime prestazioni:

1) il coniuge, purchè non separato legalmente per sua colpa. Quando il coniuge è il marito dell'iscritta, la prestazione avrà luogo soltanto quando esso risulti inabile al lavoro e a totale carico dell'iscritta;

2) i figli celibi o nubili conviventi e a carico, legittimi, legittimati o naturali legalmente riconosciuti, di età inferiore agli anni 21 o di età superiore quando siano permanentemente inabili al lavoro. Per i figli universitari, il diritto alle prestazioni è riconosciuto per tutta la durata del corso legale di studio, ma non oltre il compimento del 26° anno di età;

3) gli ascendenti in linea retta conviventi a carico.

Sono esclusi dalle prestazioni i familiari assistiti da altre forme obbligatorie di assicurazione contro le malattie.

Art. 6.

Ai fondi occorrenti per l'assistenza contro le malattie si provvede:

a) con un contributo personale annuo che sarà fissato dal comitato dei delegati, con deliberazione approvata dal Ministero di grazia e giustizia, e che potrà essere modificato, con l'osservanza delle stesse formalità, in relazione alle necessità finanziarie del servizio di assistenza sanitaria.

La riscossione da parte della cassa di tale contributo personale annuo potrà essere effettuata tramite i ruoli affidati agli esattori delle imposte dirette con l'obbligo del non riscosso come riscosso e con le forme e i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette oppure direttamente tramite il conto corrente postale o con l'organizzazione che sarà ritenuta più opportuna;

b) con l'eventuale concorso finanziario della cassa.

Art. 7.

I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Il consiglio si rinnova parzialmente ogni due anni.

Nel primo biennio la rinnovazione parziale si effettua con la elezione di quattro componenti; nel successivo biennio si effettua con la elezione degli altri cinque componenti.

Art. 8.

Per la prima attuazione del disposto di cui all'articolo 7 della presente legge, la scelta dei componenti il consiglio di amministrazione da rinnovare si effettua mediante sorteggio; la elezione dei primi quattro componenti ha luogo entro il secondo semestre dell'anno 1968; la elezione degli altri cinque componenti ha luogo entro il secondo semestre dell'anno 1970.

Art. 9.

Gli articoli 7, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 luglio 1965, n. 798, sono soppressi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 marzo 1968

SARAGAT

MORO — BOSCO — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 18 marzo 1968, n. **238**.

Nuovi termini per l'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e norme integrative della medesima.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Entro il 31 dicembre 1970, il Governo della Repubblica, sentita la commissione parlamentare di cui all'ultimo comma dell'articolo 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903, integrata da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro, è delegato ad emanare, con decreti aventi forza di legge, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con gli altri Ministri competenti, anche con provvedimenti separati, norme intese a regolare le materie di cui alle lettere *a*), *b*), *g*) ed *h*) del menzionato articolo secondo i criteri in esso indicati, nonchè a riformare gli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale secondo le indicazioni del programma di sviluppo economico. Per quanto riguarda le altre lettere del citato articolo 39 e le materie ad esse inerenti, si provvede nei termini, coi finanziamenti e con le modalità previste dalle disposizioni seguenti.

Art. 2.

Per l'anno 1970 restano ferme, a favore del fondo sociale, le contribuzioni ed i finanziamenti già previsti dalla legge 21 luglio 1965, n. 903, per l'anno 1969, a carico dello Stato, del fondo adeguamento pensioni nonchè delle altre gestioni di cui all'articolo 3 della legge stessa e da ogni altra disposizione in materia, fatta eccezione per la quota di ammortamento a carico dello Stato che ha termine col 1969 a norma della lettera *b*) del citato articolo 3, nonchè per la parte della contribuzione di cui alla lettera *i*) dello stesso articolo, riferibile al contributo individuale dovuto dai lavoratori autonomi liberi professionisti.

Art. 3.

Nel periodo 1° maggio 1968-31 dicembre 1970 lo Stato concorre, inoltre, al ripianamento della gestione del fondo sociale, ed agli oneri della gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni con un contributo di lire 300 miliardi, così ripartito: per l'anno 1968, lire 80 miliardi; per l'anno 1969, lire 100 miliardi; per l'anno 1970, lire 120 miliardi; il predetto contributo dello Stato sarà corrisposto all'Istituto nazionale della previdenza sociale in rate bimestrali e sarà attribuito, annualmente, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro alle predette due gestioni, garantendo al fondo sociale almeno due terzi di ogni annualità; all'onere di lire 80 miliardi derivanti allo Stato dall'applicazione del presente articolo, per l'anno 1968, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, è delegato ad emanare entro il 30 aprile 1968, anche con decreti separati aventi forza di legge, norme intese a stabilire che per il periodo 1° agosto 1968-31 dicembre 1970:

a) i contributi dovuti al fondo per l'adeguamento delle pensioni dai lavoratori e dai datori di lavoro sono aumentati nella misura dell'1,65 per cento delle retribuzioni imponibili, di cui i due terzi a carico dei datori di lavoro ed un terzo a carico dei lavoratori;

b) sono prorogati i massimali retributivi di cui al decreto-legge 21 dicembre 1967, n. 1211, convertito nella legge 17 febbraio 1968, n. 56, nonchè il termine di cui alla legge 8 giugno 1966, n. 434, per il versamento degli accantonamenti al fondo per l'indennià agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti previsti dal decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5. Entro il periodo di proroga, si provvederà, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, a stabilire il futuro riproporzionamento delle aliquote contributive in funzione della modifica dei massimali predetti;

c) il contributo dovuto all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, a norma dell'articolo 31, comma 3°, della legge 4 aprile 1952, n. 218, è elevato al 10 per cento delle retribuzioni imponibili;

d) i contributi base dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti sono dovuti nelle misure stabilite dalla tabella *A* allegata alla legge 21 luglio 1965, n. 903, per la categoria dei salariati fissi a contratto annuo e nelle misure stabilite dalla tabella *B* allegata alla stessa legge, divise per sei, per le categorie dei giornalieri di campagna ed assimilati, in rapporto alle retribuzioni medie da determinarsi annualmente per provincia, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione centrale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 8 febbraio 1945, n. 75, sulla base delle retribuzioni risultanti dai contratti collettivi di lavoro stipulati per le suddette categorie di lavoratori dalle organizzazioni sindacali interessate; la misura dei contributi integrativi dovuti al fondo per l'adeguamento delle pensioni per le suddette categorie è stabilita nel 3 per cento delle retribuzioni medie determinate nelle forme sopraindicate, di cui il 2 per cento a carico dei datori di lavoro e l'1 per cento a carico dei lavoratori; non si applica, ai fini della riscossione dei contributi dovuti per i lavoratori agricoli subordinati, il secondo comma dell'articolo 15 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

e) fino all'emanazione dei decreti ministeriali previsti nella precedente lettera le retribuzioni medie giornaliere da prendersi a base per il calcolo dei contributi di cui alla lettera medesima sono stabilite nelle seguenti misure: per la categoria dei salariati fissi, lire 2.370; per le categorie dei giornalieri di campagna ed assimilati, lire 2.670.

Art. 5.

Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro è delegato ad emanare entro il 30 aprile 1968, anche con decreti separati aventi forza di legge, norme intese a stabilire che, con decorrenza 1° maggio 1968:

a) le pensioni di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti liquidate con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968, nonchè quelle a carico delle forme di assicurazione obbligatoria dei lavoratori autonomi gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale non sono cumulabili, per gli importi eccedenti lire 15.600 mensili, con la retribuzione;

b) le pensioni di anzianità di cui all'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, maturate con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968 nonchè quelle di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti liquidate con decorrenza successiva al 30 aprile 1968, non sono cumulabili con la retribuzione;

c) le pensioni di invalidità, qualunque sia la loro decorrenza, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'INPS, fatta eccezione per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sono ridotte di una quota pari ad un terzo del loro ammontare, quando i titolari delle pensioni medesime prestino attività lavorativa alle dipendenze di terzi. Per le pensioni di invalidità dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti liquidate anteriormente al 1° maggio 1968 è, comunque, fatto salvo dalla riduzione

l'importo mensile di lire 15.600, a meno che la pensione sia di misura inferiore a tale somma nel qual caso si conserva per intero;

d) le norme sulla non cumulabilità e la riduzione della pensione di cui alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*) non si applicano ai titolari di pensione i quali svolgono attività in qualità di lavoratori agricoli subordinati comunque denominati;

e) le maggiorazioni per carichi di famiglia delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'INPS non sono cumulabili con gli assegni familiari e con le altre equivalenti integrazioni della retribuzione e, in caso di trattamenti plurimi di pensione, non possono percepirsi che una sola volta per ciascun familiare;

f) i proventi derivanti dalle trattenute sulla retribuzione percepita dai pensionati che prestano attività lavorativa alle dipendenze di terzi e in applicazione delle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*), sono devoluti al fondo sociale, al fondo per l'adeguamento delle pensioni ed alle altre gestioni interessate in proporzione alle quote di pensione rispettivamente erogate.

I proventi derivanti dalle trattenute, in applicazione della precedente lettera *e*), sono devoluti al fondo sociale;

g) la contribuzione volontaria non può essere autorizzata per classi di contribuzione superiori a quella corrispondente alla media delle retribuzioni percepite nelle ultime 156 settimane di attività lavorativa e l'eventuale mutamento della classe può essere effettuato operando la scelta esclusivamente fra le classi di contribuzione comprese nel gruppo inferiore rispetto a quello in atto; non si applica ai contributi volontari la riduzione prevista dall'articolo 7 della legge 4 aprile 1952, n. 218;

h) sono abrogati gli articoli 10 e 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, nonchè le disposizioni contrarie od incompatibili con quelle della presente legge.

Fino al 31 dicembre 1970 gli assicurati che possano far valere 35 anni di contribuzione effettiva e restino involontariamente disoccupati, possono, durante il periodo di disoccupazione, fruire delle quote di pensione di anzianità calcolata secondo le norme vigenti anteriormente alla presente legge.

Art. 6.

Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, è delegato ad emanare entro il 30 aprile 1968, anche con decreti separati aventi forza di legge, norme intese a stabilire che:

a) a decorrere dal 1° maggio 1968: gli importi mensili delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti superiori ai trattamenti minimi, liquidate con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968, sono aumentati nella misura di lire 2.400; le misure dei trattamenti minimi di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 16 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono elevati, rispettivamente, a lire 18.000 ed a lire 21.900 mensili; le pensioni liquidate e da liquidare a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, compresi i trattamenti minimi, sono aumentati nella misura di lire 1.200 mensili; gli importi mensili dei trattamenti minimi stabiliti per le persone indicate all'articolo 15 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sono elevati rispettivamente da lire 12.000 e 15.000 a 18.000 e i maggiori oneri sono a carico del fondo per adeguamento delle pensioni;

b) le pensioni da liquidare con decorrenza posteriore al 30 aprile 1968 a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, fatti salvi i trattamenti minimi di cui alla precedente lettera *a*), sono rapportate alla retribuzione contributiva media annua pensionabile desumibile dalle ultime 156 settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro o figurativa antecedenti la data di decorrenza della pensione, in modo da garantire, con 40 anni di contribuzione effettiva e figurativa un importo annuo, pari al 65 per cento della retribuzione pensionabile medesima comprensiva della 13ª mensilità, e percentuali proporzionalmente inferiori per le anzianità minori di 40 anni. Alle pensioni indicate nella presente lettera non si applica la disciplina sul differimento della liquidazione di cui all'articolo 12-*sub* articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, modificato con l'articolo 20 della legge 21 luglio 1965, n. 903. Fino al 1970 le posizioni assicurative costituite anche con contributi volontari danno luogo ad una pensione calcolata con le norme di cui alla presente lettera, limitatamente ai contributi obbligatori versati in costanza di lavoro e figurativi; la pensione così calcolata è integrata da una somma annua pari a 18,72 volte i contributi-base versati in regime di prosecuzione volontaria. Ai fini della applicazione della presente lettera i periodi di contribuzione riconosciuti ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, sono equiparati ai periodi di contribuzione volontaria.

Fino al 31 dicembre 1970 i lavoratori assicurati possono ottenere, a domanda, che la pensione sia calcolata secondo le norme vigenti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge;

c) nel periodo 1° maggio 1968-31 dicembre 1970 la retribuzione settimanale non può essere presa in considerazione per gli importi eccedenti quello medio risultante dalle ultime 52 settimane coperte da contribuzione in costanza di prestazione di lavoro precedenti il 1° maggio 1968, aumentato, rispettivamente, fino ad un massimo del 7, 14, 21 per cento a seconda che la retribuzione predetta sia desunta da settimane comprese negli anni 1968, 1969 o 1970;

d) le pensioni di vecchiaia e quelle di invalidità decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda e, nel caso in cui le condizioni per il diritto alla pensione si siano verificate successivamente a tale data, ma prima della definizione della domanda, le pensioni anzidette decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale le condizioni medesime si sono verificate;

e) i contributi versati dopo la decorrenza della pensione danno luogo, a domanda, e con periodicità non inferiore a due anni, ad un supplemento nella misura pari a 18,72 volte i contributi base versati;

f) a decorrere dal 1° maggio 1968 le impiegate ed i loro superstiti titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 4 aprile 1952, n. 218, possono ottenere, a domanda, che ai rispettivi trattamenti

siano applicate le norme di cui agli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, nel testo modificato dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218;

g) con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, da emanarsi entro il 31 dicembre 1968, sarà semplificato il sistema delle denunzie delle retribuzioni da assoggettare a contribuzione istituendo, altresì, un modulo di denuncia unica per la percezione contributiva delle varie forme di previdenza e di assistenza sociale;

h) è sospeso l'accantonamento a riserva di cui all'articolo 11 della legge 21 luglio 1965, n. 903, per il periodo 1° gennaio 1968-31 dicembre 1970;

i) i limiti di reddito di cui all'articolo 28 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono aumentati del 10 per cento, a decorrere dal 1° maggio 1968;

l) gli aumenti delle pensioni di cui alla precedente lettera *a*) del presente articolo non sono computabili agli effetti dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329.

Art. 7.

Il termine per la presentazione della domanda di pensione da parte dei superstiti di cui all'articolo 6 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, è riaperto fino al 31 dicembre 1970.

Detta pensione deve essere calcolata secondo le norme in vigore antecedentemente al 1° maggio 1968 e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Art. 8.

Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, è delegato ad emanare entro il 30 aprile 1968, con decreto avente forza di legge: *a*) norme che puniscano con la multa da 1 a 5 milioni di lire chiunque compia atti diretti a procurare artificiosamente la liquidazione di pensioni non spettanti ovvero in misura maggiore di quella spettante; *b*) sanzioni in via amministrativa a carico dei datori di lavoro i quali omettano totalmente o parzialmente le trattenute nei confronti dei lavoratori che hanno dichiarato la loro qualità di pensionati o non effettuino i versamenti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nella misura non superiore al quadruplo della trattenuta omessa o dei versamenti non effettuati. Le sanzioni saranno irrogate dal comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; *c*) norme intese a stabilire l'obbligo, per il lavoratore che omette di dichiarare al datore di lavoro la sua qualità di pensionato, di versare all'istituto predetto una somma, pari al doppio delle trattenute, che sarà prelevata dalle rate di pensione; *d*) norme che dispongano il versamento dei proventi delle sanzioni di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*) al fondo sociale.

Art. 9.

Per il periodo successivo al 1970 si provvederà, con apposite leggi da emanarsi entro il 31 luglio 1970 oltrechè al finanziamento del fondo sociale: *a*) ad avviare l'effettiva parificazione uomo-donna nelle condizioni di pensionamento; *b*) ad aumentare gradualmente i contributi dovuti al fondo per l'adeguamento delle pensioni per i lavoratori agricoli subordinati in modo da non superare l'aliquota vigente per gli altri settori produttivi; *c*) a migliorare gradualmente il rapporto tra salari, anzianità di lavoro e livelli di pensione in modo da assicurare, al compimento di 40 anni di attività lavorativa e di contribuzione, una pensione collegata all'80 per cento del salario, attuando il conseguente equilibrio contributivo e tenendo conto delle previsioni che saranno formulate nel secondo programma quinquennale di sviluppo economico; *d*) ad avviare a soluzione il problema dell'adeguamento periodico delle pensioni; *e*) ad unificare la gestione base dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti con il fondo adeguamento pensioni.

Art. 10.

La presente legge entra in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1968

SARAGAT

MORO — BOSCO — PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 18 marzo 1968, n. **239**.

Aumento del contributo annuo per il funzionamento dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) e facoltà di iscrizione del personale dipendente alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ai sensi dell'art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo dello Stato in favore dell'Istituto di studi per la programmazione economica, di cui all'articolo 29 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, è elevato a lire 750 milioni per l'anno 1968 ed a lire 1 miliardo dall'anno 1969.

Art. 2.

L'ISPE (Istituto di studi per la programmazione economica) è incluso tra gli enti che possono esercitare la facoltà di iscrivere il personale dipendente alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ai sensi dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge in lire 500 milioni per l'anno finanziario 1968 si fa fronte quanto a lire 50 milioni e lire 300 milioni con riduzione del fondo iscritto, rispettivamente, al capitolo 3523 e capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, e quanto a lire

150 milioni con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 1055 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per lo stesso anno.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto abbligo à chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1968

SARAGAT

MORO — PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 18 marzo 1968, n. **240**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45: Norme integrative del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, concernente norme integrative del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, *primo comma, le parole*: ad un periodo di due mesi, *sono sostituite con le parole*: ad un periodo di tre mesi.

All'articolo 2, *la data del*: 15 marzo 1968, *è sostituita con la data del*: 15 aprile 1968.

All'articolo 3, *primo comma, le parole*: di 60 giorni, *sono sostituite con le parole*: di 120 giorni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1968

SARAGAT

MORO — TAVIANI — REALE — PRETI — MANCINI — RESTIVO — ADREOTTI — BOSCO — MARIOTTI — PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 18 marzo 1968, n. **241**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, *il primo comma è sostituito con il seguente*:

Nei comuni delle province di Agrigento, Palermo e Trapani colpiti dai terremoti del gennaio 1968, indicati nei decreti-legge 22 gennaio 1968, n. 12 e 15 febbraio 1968, n. 45, con le modifiche apportate in sede di conversione in legge, e in quegli altri comuni delle stesse province che possono venire determinati con decreti del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a provvedere:

Alla lettera d) dopo la parola: commerciali, *sono aggiunte le altre*: ivi comprese le farmacie.

Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

I comuni indicati ai sensi del presente articolo sono dichiarati, agli effetti dell'art. 7, lettera *c*), della legge 26 giugno 1965, n. 717, territori caratterizzati da particolare depressione.

L'articolo 2 è sostituito con il seguente:

L'eventuale appartenenza alla categoria sismica dei comuni indicati ai sensi dell'art. 1 sarà stabilita per ciascun comune, a tutti gli effetti della legge 25 novembre 1962, n. 1684, con decreti del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per l'interno sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Nei comuni di cui all'articolo 1 per gli edifici aventi oltre tre piani è obbligatoria l'intelaiatura in cemento armato o in acciaio.

All'articolo 3, *quarto comma, dopo le parole*: ammortizzabili in 35 anni, *sono aggiunte le altre*: La differenza tra il tasso d'interesse praticato dall'istituto di credito e quello indicato sarà corrisposta dallo Stato direttamente agli istituti di credito interessati in unica soluzione capitalizzata al tasso di interesse legale.

Al quinto comma, la lettera a) è sostituita con la seguente:

a) al 90 per cento della spesa per i proprietari di una sola unità immobiliare utilizzata personalmente o da un prossimo congiunto che pur risultando iscritti

per l'anno 1967 nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, non risultino iscritti nei ruoli dell'imposta complementare, nonchè per gli alloggi di proprietà degli enti pubblici di cui all'articolo 16 del testo unico sull'edilizia economica e popolare approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni e integrazioni;

Al quinto comma, lettera b) sono soppresse le parole: di alloggi di proprietà degli enti pubblici e delle cooperative edilizie, nonchè.

All'ultimo comma dopo le parole: stesso comune, *sono aggiunte le altre*: o di altro comune terremotato della Sicilia, *e sono soppresse le parole*: In tal caso, il contributo è commisurato al solo valore della costruzione.

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente articolo 3-bis:

I contributi di cui al precedente articolo possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, finchè il competente ufficio del genio civile abbia accertato l'entità dei danni arrecati dall'evento sismico e purchè i lavori rispondano alle prescrizioni del presente decreto.

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente articolo 4-bis:

Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto si applicano anche a favore dei proprietari di unità immobiliari appartenenti ad abitati da trasferire per ragioni di sicurezza se anche non colpite dal terremoto.

All'articolo 5, dopo la parola: pubblici, *sono aggiunte le altre*: che sarà emesso entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

All'articolo 6, secondo comma, sono aggiunte le parole: L'erogazione della residua somma sarà corrisposta in base a stati di avanzamento fino all'80 per cento del contributo spettante.

Al quarto comma, le parole: entro sei mesi, *sono sostituite con le altre*: entro un anno.

All'ultimo comma, le parole: La concessione dei contributi e la corresponsione della residua somma dovuta a seguito della anticipazione eventualmente accordata ai sensi del presente articolo, è subordinata, *sono sostituite con le altre*: La concessione del contributo e del saldo dovuto a seguito dei pagamenti già corrisposti è subordinata.

All'art. 7, primo comma, dopo le parole: più persone, *sono aggiunte le altre*: o è dato in locazione; *dopo le parole*: di esse, *sono aggiunte le altre*: e dal locatario rispettivamente; *dopo la parola*: comproprietario, *sono aggiunte le altre*: o del proprietario.

Al secondo comma, dopo la parola: comproprietario, *sono aggiunte le altre*: o il locatario che hanno; *dopo la parola*: comproprietari, *sono aggiunte le altre*: o proprietario; *dopo le parole*: tra i comproprietari, *sono aggiunte le altre*: e concedenti e locatori.

All'articolo 8, terzo comma, dopo le parole: nonchè ad istituti, *sono aggiunte le altre*: o enti.

All'articolo 9, secondo comma, dopo le parole: ai comuni, *sono aggiunte le altre*: ai consorzi di comuni di cui all'articolo 4 della legge regionale siciliana 3 febbraio 1968, n. 1.

All'articolo 10, primo comma, dopo le parole: è affidata agli Istituti, *sono aggiunte le altre*: autonomi per le case popolari.

Al terzo comma, è aggiunto il seguente periodo: I suddetti decreti dovranno prevedere la preferenza di assegnazione alle famiglie numerose e povere ovvero di pensionati.

All'articolo 12, primo comma, secondo capoverso, le parole: dall'assessorato all'urbanistica della Regione siciliana, *sono sostituite con le altre*: dall'assessorato ai lavori pubblici della Regione siciliana.

Al primo comma è aggiunto il seguente capoverso:

dal soprintendente scolastico regionale di cui all'articolo 3 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

All'articolo 13, primo comma, dopo le parole: nei modi previsti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, *sono aggiunte le altre*: con riferimento al valore venale di mercato delle aree alla data dell'evento sismico.

All'articolo 16, sesto comma, sono aggiunte le seguenti parole: ..., e saranno preferiti, compatibilmente ai titoli richiesti, i cittadini che risultavano residenti nei comuni di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12.

All'articolo 17, l'ultimo comma è sostituito con il seguente:

Assistono alle riunioni del comitato quattro rappresentanti della Regione siciliana, appartenenti agli assessorati dei lavori pubblici, della sanità, dell'agricoltura e degli enti locali.

L'articolo 22 è sostituito con il seguente:

Sono autorizzati l'acquisto e l'installazione di baracche da adibirsi ad uso di scuole pubbliche e materne nelle località in cui sorgono i baraccamenti per il ricovero dei sinistrati dei terremoti del mese di gennaio 1968.

Le spese relative gravano sugli stanziamenti previsti dall'articolo 41 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, e dell'articolo 12 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45.

All'articolo 23, ultimo comma, le parole: è autorizzata a comprendere, *sono sostituite con la parola*: comprenderà.

Dopo l'articolo 23 sono inseriti i seguenti articoli:

Art. 23-*bis*.

Nel caso di unità immobiliari sinistrate comprese in un medesimo condominio, qualora sorga dissenso tra i condomini circa l'ubicazione dell'area e la progettazione dell'edificio da ricostruire, sarà presa in esame, in deroga agli articoli 1128 e 1136 secondo e quarto comma del codice civile, la proposta espressa dai partecipanti al condominio che rappresentino un terzo dei condomini e più della metà del valore dell'edificio.

Art. 23-*ter*.

La consistenza dei nuclei familiari prevista dal presente decreto è riferita alla data dell'entrata in vigore dello stesso.

Art. 23-*quater*.

Ai fini della commisurazione dei contributi di cui agli articoli precedenti, la spesa per la ricostruzione o la riparazione dei fabbricati distrutti o danneggiati o tra-

sferiti, viene determinata secondo i prezzi vigenti al momento dell'approvazione della perizia ancorchè la ricostruzione avvenga su area diversa.

Le unità immobiliari ricostruite — ed, in quanto possibile, le unità immobiliari riparate — devono essere almeno conformi alle prescrizioni sull'edilizia popolare della legislazione vigente, secondo le esigenze del nucleo familiare, ed il contributo sarà commisurato alla spesa necessaria entro i limiti di cui agli articoli precedenti.

All'articolo 25 è aggiunto il seguente comma:

Gli stessi contributi, a prescindere dall'ipotesi di cui ai precedenti commi, saranno concessi ai coltivatori diretti per la ricostruzione o riparazione di fabbricati rurali non destinati ad abitazione.

Dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente articolo 25-bis:

Qualora i fabbricati rurali di cui al precedente articolo 24, lettera *b*), siano in uso ad affittuari, a coloni, a mezzadri, o ad altri operatori agricoli in base a contratto agrario ed il proprietario non esegua la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti nel termine fissato dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura, in seguito a richiesta dei citati agricoltori, gli agricoltori medesimi possono sostituirsi al proprietario ai sensi dell'articolo 1577, capoverso, del codice civile. In tal caso il contributo di cui all'articolo 1 previsto dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, può essere concesso direttamente al conduttore, colono o mezzadro, sempre che questi provveda alla esecuzione dei lavori di ripristino.

L'operatore agricolo che ha eseguito i lavori ha nei confronti del proprietario diritto di rivalsa per la differenza tra la spesa ammessa a contributo e l'ammontare di questo con il limite massimo di lire un milione e per interessi legali.

Il credito del coltivatore deve essere soddisfatto entro il termine massimo di cinque anni ed è assistito da privilegio speciale sull'area e sull'intero edificio riparato o ricostruito.

Detto privilegio è equiparato a quello indicato nell'articolo 2775 del codice civile e segue, nell'ordine, il privilegio di cui all'articolo 2780, n. 1, del codice civile.

All'articolo 27, sesto comma, sono aggiunte le parole: nonchè all'ente siciliano di promozione industriale che vi provvede a mezzo delle aziende al medesimo collegate.

All'articolo 28, secondo comma, le parole: 60 per cento, *sono sostituite con le altre:* 50 per cento.

Al quarto comma le parole: 40 per cento, *sono sostituite con le altre:* 50 per cento.

All'articolo 29, secondo comma, le parole: 1 per 100, *sono sostituite con le altre:* 0,50 per 100.

All'articolo 34, quarto comma, le parole: degli articoli 24 e 27, *sono sostituite con le altre:* degli articoli 24, 25 e 27.

Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

Le norme di cui al quarto e quinto comma del presente articolo si applicano anche agli interventi di competenza degli ispettorati ripartimentali delle foreste, previsti dagli articoli 24 e 25, nonchè per l'accreditamento dei fondi per gli oneri di carattere generale, di cui alla lettera *i*) dell'articolo 36.

All'articolo 35, dopo le parole: gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, *sono aggiunte le altre:* e ripartimentali delle foreste; *e dopo le parole:* di cui al presente decreto, *le altre:* e al decreto 22 gennaio 1968, n. 12.

All'articolo 36, lettera a), dopo la parola: ripristino, *sono aggiunte le altre:* e al completamento.

Alla lettera b), dopo le parole: relativi al ripristino, *sono aggiunte le altre:* e al completamento.

Dopo l'articolo 36 sono inseriti i seguenti articoli:

Art. 36-*bis*.

Nei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto verificatosi nei mesi di ottobre e novembre 1967, indicati nel decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, e sue modificazioni e che saranno determinati con decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro, sentito il Consiglio superiore per i lavori pubblici, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applicano le provvidenze di cui agli articoli 1 e 3, secondo le modalità, per quanto applicabili, previste dal presente decreto al titolo « Opere pubbliche ed abitati ».

Negli stessi comuni di cui al primo comma si applicano inoltre le provvidenze previste dall'articolo 24, lettera *b*) e dall'articolo 25 limitatamente alla ricostruzione e riparazione di fabbricati rurali.

Art. 36-*ter*.

Per l'attuazione delle provvidenze di cui al precedente articolo di competenza del Ministero dei lavori pubblici è autorizzata la spesa di lire 7.300 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione dello stesso Ministero in ragione di lire 5.300 milioni per l'anno finanziario 1968 e di lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1969.

Per l'attuazione delle provvidenze di cui al precedente articolo di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzata la spesa di lire 500 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno finanziario 1968.

Art. 36-*quater*.

E' autorizzata la spesa di lire 200 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1968, per il finanziamento di lavori di carattere urgente ed inderogabile previsti dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1962, n. 3136, nei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti dell'ottobre e del novembre 1967.

Art. 36-*quinquies*.

All'onere di lire 6 miliardi derivante dall'applicazione dei precedenti articoli 36-*bis*, 36-*ter* e 36-*quater* nell'anno finanziario 1968 si provvede per lire 4.000 milioni a carico del fondo di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967 e per lire 2.000 milioni con corrispondente aliquota del gettito derivante dall'applicazione della legge 14 novembre 1967, n. 1147, riguardante disposizioni in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata per i prodotti esportati e di imposizione di conguaglio sugli analoghi prodotti di provenienza estera.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

All'articolo 37, *primo comma, le parole*: non superiore a lire 500.000, *sono sostituite con le altre*: di lire 500.000.

Dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti:

Il Ministero della sanità è autorizzato ad emettere, sui fondi di cui agli articoli 34, 35 e 36 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, ordini di accreditamento a favore dei medici e veterinari provinciali delle province di Agrigento, Palermo e Trapani fino all'importo di lire 50 milioni, in deroga agli articoli 56 e 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Per gli acquisti da effettuarsi con i fondi di cui al predetto articolo 34, il Ministero della sanità può provvedere a trattativa privata fino a un importo per ciascun contratto non superiore a lire 20 milioni.

Le somme non utilizzate nell'anno 1963 potranno esserlo nell'esercizio successivo.

Dopo l'articolo 37 *sono aggiunti i seguenti*:

Art. 37-*bis*.

Per la ripresa dell'attività produttiva da parte delle imprese industriali, commerciali ed artigiane, comprese le società cooperative, colpite dai terremoti del gennaio 1968 in Sicilia è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968 da destinare alla corresponsione di contributi sugli interessi relativi alle operazioni di finanziamento effettuate ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e della legge 16 settembre 1960, n. 1016, e successive modificazioni.

I finanziamenti di cui al precedente comma possono essere concessi anche per la formazione e la ricostituzione delle scorte tecniche.

La misura del contributo è pari alla differenza tra i tassi di interesse che, per le operazioni di cui al primo comma, saranno stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e quello del 3 per cento comprensivo di ogni onere accessorio e spese, che dovrà essere corrisposto dagli imprenditori mutuatari.

L'ammontare dei singoli mutui da concedersi ai sensi del primo comma del presente articolo non può superare l'importo delle spese necessarie per il ripristino o la ricostruzione di una potenzialità aziendale fino ad un massimo del 50 per cento superiore a quella della azienda sinistrata.

Alla corresponsione dei contributi agli istituti finanziatori provvederanno, per le imprese industriali e commerciali, l'Istituto centrale per il credito a medio termine alle medie e piccole industrie e, per le imprese artigiane, la Cassa per il credito alle imprese artigiane.

Il Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, ripartisce con propri decreti, la somma di cui al primo comma del presente articolo fra i tre settori interessati e assegna i relativi fondi all'Istituto centrale per il credito a medio termine alle medie e piccole industrie e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane.

L'assegnazione alla Cassa per il credito alle imprese artigiane, ad integrazione dei fondi di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sarà effettuata tenendo conto anche di quanto disposto dall'articolo 25 della legge regionale siciliana 3 febbraio 1968, n. 1.

Art. 37-*ter*.

Le operazioni di cui al precedente articolo 37-*bis* effettuate dalle imprese industriali e commerciali sono assistite dalla garanzia sussidiaria del fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, con le modalità dello stesso articolo.

Le operazioni di cui all'articolo precedente effettuate dalle imprese artigiane sono assistite dalla garanzia sussidiaria del fondo centrale di garanzia di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

I fondi centrali di garanzia indicati nei due precedenti commi sono integrati della somma di lire 250 milioni ciascuno.

Ai fini del comma precedente è autorizzata la spesa di lire 500 milioni che sarà iscritta nell'anno finanziario 1968 per lire 250 milioni nello stato di previsione del Ministero del tesoro e per lire 250 milioni nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

All'articolo 38, *primo comma, le parole*: all'articolo 1, *sono sostituite con le altre*: agli articoli 1 e 44-*ter*.

All'articolo 41 *il primo comma è sostituito con il seguente*:

Alle famiglie che abbiano perduto un componente per causa dei terremoti del gennaio 1968 è concesso un contributo di lire un milione; alle famiglie che abbiano perduto più componenti è concesso un ulteriore contributo di mezzo milione per ciascun componente, in aggiunta al contributo di un milione di cui al presente comma.

Dopo l'articolo 41 *è aggiunto il seguente articolo* 41-*bis*:

E' riconosciuta la qualità di infortunati del lavoro ai cittadini rimasti invalidi in conseguenza del terremoto dell'ottobre-novembre 1967 e del gennaio 1968 e ai deceduti nel corso dei medesimi eventi.

Agli invalidi e ai superstiti è concessa, rispettivamente, una rendita vitalizia di invalidità o una rendita di reversibilità secondo le norme in vigore per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni.

Le rendite di cui al presente articolo sono anticipate dall'INAIL e vengono rimborsate annualmente dallo Stato.

All'articolo 43, *dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente*:

A valere su tale stanziamento il Ministero dell'interno è autorizzato a disporre anticipazioni ai comuni che debbono procedere all'urgente demolizione di abitazioni pericolanti, salvo conguaglio in sede di liquidazione dei contributi di cui al primo e al secondo comma del presente articolo.

All'articolo 44, *dopo le parole*: comuni indicati, *sono aggiunte le altre*: nell'articolo 44-*ter* del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, e.

Dopo l'articolo 46 *è aggiunto il seguente articolo* 46-*bis*:

Tutti gli studenti di qualsiasi ordine e grado residenti il 15 gennaio 1968 in uno dei comuni di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 21 gennaio 1968, n. 12, sono esonerati dal pagamento di tasse e contributi vari per l'anno scolastico in corso 1967-1968.

All'articolo 47 *è aggiunto il seguente ultimo paragrafo*:

f) contributi all'opera universitaria dell'Università di Palermo.

All'articolo 49, *primo comma, le parole*: complessivo di due milioni, *sono sostituite con le altre*: di 200 milioni per ogni ente.

All'articolo 55, *primo comma, le parole da*: contemplati rispettivamente, *sino alla fine, sono sostituite con le altre*: previsti, rispettivamente dal decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e dal decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1964, n. 870.

L'articolo 59 *è sostituito con il seguente*:

La Cassa per il Mezzogiorno, il Ministero dei lavori pubblici, il Ministero dell'agricoltura e foreste, in relazione a quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, la Regione siciliana, nell'ambito delle leggi vigenti, proporranno al CIPE una serie di provvedimenti destinati a favorire la rinascita economica e sociale dei comuni indicati dagli articoli 1 e 44-*ter* del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, e dall'articolo 1 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45.

Inoltre il Ministero delle partecipazioni statali promuoverà nella Regione siciliana l'intervento degli enti a partecipazione statale sia nel campo delle infrastrutture, sia nel campo delle iniziative produttive.

Il complesso dei provvedimenti e degli interventi, di cui al presente articolo, sarà approvato entro il 31 dicembre 1968 dal CIPE anche nell'ambito delle procedure di revisione del piano di coordinamento degli interventi ordinari e straordinari per il Mezzogiorno di cui all'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, n. 717.

Dopo l'articolo 59, *sono aggiunti i seguenti*:

Art. 59-*bis*.

Il fondo speciale di riserva della sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, aumentato a lire 4,3 miliardi con legge 24 dicembre 1966, n. 1260, viene ulteriormente elevato a lire 7 miliardi. Le somme occorrenti all'uopo verranno fornite dall'azienda bancaria del Banco medesimo sotto forma di partecipazione.

Art. 59-*ter*.

E' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi quale concorso dello Stato per la realizzazione di un programma di opere stradali non inferiore a lire 60 miliardi. Il programma, che deve comprendere la costruzione dell'autostrada Punta Raisi-Mazara del Vallo, sarà determinato dal Ministro per i lavori pubblici d'intesa col Presidente della Regione siciliana.

La somma di lire 30 miliardi sarà iscritta nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 7 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1968 al 1971 e di lire 2 miliardi nell'anno finanziario 1972, per essere assegnata all'Azienda nazionale autonoma delle strade.

All'onere derivante dal presente articolo si provvede negli anni indicati con prelievo, per corrispondente importo delle somme che annualmente vengono iscritte nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici a norma dell'articolo 4, lettera *a*), della legge 21 aprile 1962, n. 181.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato nonchè a quello dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

L'articolo 63 *è sostituito con il seguente*:

All'onere di lire 82 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno finanziario 1968, si provvede quanto a lire 60 miliardi, con i mezzi indicati ai precedenti articoli 60, ultimo comma, e 62, quanto a lire 11 miliardi a carico del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967 e quanto a lire 10 miliardi mediante riduzione del corrispondente fondo dell'anno finanziario 1968, e quanto a lire un miliardo con corrispondente aliquota del gettito derivante dall'applicazione della legge 14 novembre 1967, n. 1147, riguardante disposizioni in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata per i prodotti esportati e di imposizione di conguaglio sugli analoghi prodotti di provenienza estera.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1968

SARAGAT

MORO — FANFANI — TAVIANI — REALE — PRETI — TREMELLONI — GUI — MANCINI — RESTIVO — ANDREOTTI — BOSCO — MARIOTTI — PASTORE — PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1968, n. **242**.

Erezione in ente morale della cassa scolastica della scuola media statale « Giuseppe Garibaldi » di Campi Bisenzio.

N. 242. Decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della scuola media statale « Giuseppe Garibaldi » di Campi Bisenzio (Firenze), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1968
Atti del Governo, registro n. 218, *foglio n.* 50. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1968.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'Ente autonomo manifestazioni fieristiche di Cremona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1965, n. 1650, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo denominato Ente autonomo manifestazioni fieristiche di Cremona, e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto 22 novembre 1966, riguardante la nomina, per un triennio, del consiglio generale dell'ente stesso;

Vista la lettera 26 gennaio 1968, con la quale il comune ha designato, quale proprio rappresentante nel predetto consiglio, il sig. Gualtiero Nicolini, in sostituzione del prof. Mario Fresco, dimissionario;

Decreta:

Il sig. Gualtiero Nicolini è nominato membro del consiglio generale dell'Ente autonomo manifestazioni fieristiche di Cremona, con sede in Cremona, in rappresentanza del comune di Cremona, in sostituzione del professore Mario Fresco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(2476)

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1968.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Campania.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Campania;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 28 aprile 1966, relativo alla sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Campania;

Vista la nota n. 01732 Div. Gab. dell'8 febbraio 1968, con la quale la prefettura di Napoli comunica che, a seguito dello scioglimento del consiglio comunale di Torre del Greco, è stato nominato commissario prefettizio di quel comune il prof. Francesco Di Renzo;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica della Campania il dott. Pasquale Accardo, già sindaco del comune di Torre del Greco, con il prof. Francesco Di Renzo, nominato commissario prefettizio;

Decreta:

Articolo unico

Il prof. Francesco Di Renzo è chiamato a far parte, quale commissario prefettizio al comune di Torre del Greco, del comitato regionale per la programmazione economica della Campania in sostituzione del dottor Pasquale Accardo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 febbraio 1968

Il Ministro: PIERACCINI

(2513)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1968.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Consorzio cooperativo agricolo della Vallesina » a r. l., con sede in Ancona.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze degli accertamenti effettuati dall'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Ancona dalle quali si rileva che alla data del 30 dicembre 1967 la società cooperativa « Consorzio cooperativo agricolo della Vallesina », a r. l., con sede in Ancona, non aveva attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Consorzio cooperativo agricolo della Vallesina », a r. l., con sede in Ancona, costituita per rogito notaio dott. Giorgio Sabatini in data 18 ottobre 1959, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Ettore Piccinini ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1968

Il Ministro: BOSCO

(2302)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1968.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Consorzio fra cooperative di consumo Il Conero - Società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Ancona.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze degli accertamenti effettuati dall'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Ancona dalle quali si rileva che, alla data del 30 dicembre 1967, la società cooperativa « Consorzio fra cooperative di consumo Il Conero - Società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Ancona, non aveva attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Consorzio fra cooperative di consumo Il Conero - Società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Ancona, costituita per rogito notaio dott. Giorgio Sabatini in data 10 aprile 1963, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Nicasio Kogoy ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1968

Il Ministro: Bosco

(2292)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1968.

Convocazione del collegio notarile di Campobasso per la elezione del consiglio nazionale del notariato.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i risultati delle elezioni per il consiglio nazionale del notariato, tenutesi il 24 febbraio 1968;

Considerato che il collegio notarile di Campobasso non ha proceduto in detta data a regolari votazioni, ma aveva in precedenza deliberato, nel corso di una assemblea, « di eleggere a rappresentante di zona per il consiglio nazionale del notariato il notaio De Pace Antonio del distretto di Lecce e Brindisi per il triennio 1968-1970 »;

Ritenuto che l'attività svolta non ha alcuna rilevanza giuridica e che la situazione così determinatasi è da considerare equivalente a quella di mancanza di elezioni;

che l'esito delle votazioni da svolgere nel collegio medesimo si presenta determinante ai fini del risultato complessivo delle elezioni;

che in applicazione dell'art. 10, comma terzo, della legge 3 agosto 1949, n. 577, e dei principi generali, nonchè dei criteri accolti nella legislazione elettorale amministrativa, deve stimarsi che il vizio anzidetto non dia luogo alla rinnovazione delle elezioni nella intera zona, bensì a votazioni limitatamente al collegio notarile di Campobasso;

Decreta:

Il termine entro il quale il collegio anzidetto deve essere convocato per procedere alle votazioni per il consiglio nazionale del notariato è stabilito in giorni trenta a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Roma, addì 21 marzo 1968

Il Ministro: Reale

(2835)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di filosofia teorica presso la facoltà di lettere e filosofia della Università di Genova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova, è vacante la cattedra di filosofia teorica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2911)

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi originali di laurea

Il dott. Italo Angelini, nato ad Antrodoco (Rieti) il 26 novembre 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in ingegneria industriale (sottosezione elettrotecnica), rilasciatogli dall'Università di Roma il 29 novembre 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

Il dott. Luigi Stella, nato a Roma il 30 novembre 1919, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in scienze politiche, rilasciatogli dall'Università di Roma il 27 luglio 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(2578)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sant'Agata sul Santerno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1968, il comune di Sant'Agata sul Santerno (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.898.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2761)

Autorizzazione al comune di Staranzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1968, il comune di Staranzano (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.166.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2762)

Autorizzazione al comune di Acquaviva Picena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1968, il comune di Acquaviva Picena (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.280.545, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2763)

Autorizzazione al comune di Arnara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1968, il comune di Arnara (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.446.985, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2764)

Autorizzazione al comune di Boville Ernica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1968, il comune di Boville Ernica (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.792.175, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2765)

Autorizzazione al comune di Cardinale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1968, il comune di Cardinale (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.147.618, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2766)

Autorizzazione al comune di Castel Castagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1968, il comune di Castel Castagna (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.104.774, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2767)

Autorizzazione al comune di Castrignano dei Greci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1968, il comune di Castrignano dei Greci (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.830.844, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2768)

Autorizzazione al comune di Colli del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1968, il comune di Colli del Tronto (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.392.450, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2769)

Autorizzazione al comune di Cupello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1968, il comune di Cupello (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.044.448, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2770)

Autorizzazione al comune di Isola del Liri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1968, il comune di Isola del Liri (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.702.368, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2771)

Autorizzazione al comune di Montegallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1968, il comune di Montegallo (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.539.920, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2772)

Autorizzazione al comune di Oliveto Lucano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1968, il comune di Oliveto Lucano (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.560.730, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2773)

Autorizzazione al comune di Paliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1968, il comune di Paliano (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.712.585, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2774)

Autorizzazione al comune di Pietrapaola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1968, il comune di Pietrapaola (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.230.139, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2775)

Autorizzazione al comune di S. Marco in Lamis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1968, il comune di S. Marco in Lamis (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 146.910.649, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2776)

Autorizzazione al comune di Sgurgola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1968, il comune di Sgurgola (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.494.969, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2777)

Autorizzazione al comune di Torino di Sangro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1968, il comune di Torino di Sangro (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.205.251, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2778)

Autorizzazione al comune di Torre Cajetani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1968, il comune di Torre Cajetani (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.051.16, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2779)

Autorizzazione al comune di Tossicia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1968, il comune di Tossicia (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.296.039, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2780)

Autorizzazione al comune di Tramonti di Sotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1968, il comune di Tramonti di Sotto (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.592.915, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2781)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 61

Corso dei cambi del 27 marzo 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,10	624,10	624,25	624,18	624 —	—	624,25	624,18	624,56	624,20
$ Can.	577,05	576,75	576,75	576,85	576,75	—	576,90	576,85	577,05	576,80
Fr. Sv.	144,25	144,25	144,23	144,295	144,20	—	144,33	144,295	144,23	144,29
Kr. D.	83,81	83,78	83,78	83,755	83,80	—	83,765	83,755	83,81	83,82
Kr. N.	87,48	87,45	87,42	87,43	87,55	—	87,43	87,43	87,48	87,48
Kr. Sv.	120,86	120,83	120,86	120,83	120,70	—	120,865	120,83	120,86	120,88
Fol.	172,92	172,68	172,85	172,72	172,75	—	172,73	172,72	172,92	172,70
Fr. B.	12,57	12,566	12,575	12,56875	12,55	—	12,57	12,56875	12,57	12,57
Franco francese	126,83	126,94	126,90	126,94	126,80	—	126,96	126,94	126,83	126,94
Lst.	1499,60	1499 —	1499,25	1499,25	1499 —	—	1499,70	1499,25	1501,20	1499,50
Dm. occ.	156,52	156,50	156,52	156,51	156,50	—	156,51	156,51	156,52	156,52
Scell. Austr.	24,13	24,14	24,135	24,1390	24,05	—	24,138	24,1390	24,13	24,13
Escudo Port.	21,87	21,81	21,84	21,87	21,80	—	21,835	21,87	21,87	21,87
Peseta Sp.	8,95	8,96	8,96	8,96	8,90	—	8,96	8,96	8,96	8,96

Media dei titoli del 27 marzo 1968

Rendita 5 % 1935	105,85
Redimibile 3,50 % 1934	100,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,975
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,825
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,25
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,275
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,175
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,875
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 marzo 1968

1 Dollaro USA	624,215
1 Dollaro canadese	576,875
1 Franco svizzero	144,312
1 Corona danese	83,76
1 Corona norvegese	87,43
1 Corona svedese	120,847
1 Fiorino olandese	172,725
1 Franco belga	12,569
1 Franco francese	126,95
1 Lira sterlina	1499,475
1 Marco germanico	156,51
1 Scellino austriaco	24,138
1 Escudo Port.	21,852
1 Peseta Sp.	8,96

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di febbraio 1968

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di febbraio 1968 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 29 febbraio 1968				
		Incassi (milioni di lire)			Pagamenti (milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1967				14.127		
Gestione di bilancio						
Entrate tributarie	competenza	870.093				
	residui	186.373				
	Totale		1.056.471			
Entrate extra-tributarie	competenza	52.231				
	residui	17.881				
	Totale		70.112			
Entrate tributarie ed extra-tributarie e spese correnti	competenza	922.329			783.110	
	residui	204.254			33.243	
	Totale			1.126.583		816.353
Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	68.070				
	residui	324				
	Totale			68.394		
Accensione di prestiti	competenza	305.169				
	residui	—				
	Totale			305.169		
Spese in conto capitale	competenza				145.892	
	residui				37.235	
	Totale					183.127
Rimborso di prestiti	competenza				13	
	residui				4.118	
	Totale					4.131
Gestione di Tesoreria						
In conto debiti di Tesoreria:						
Debito fluttuante		6.075.075			6.620.086	
Conti correnti		2.910.446			2.667.112	
Incassi da regolare		538.218			438.070	
Altre gestioni		2.014.399			1.567.969	
	Totale			11.538.138		11.293.237
In conto crediti di Tesoreria:						
Crediti per operazioni di portafoglio		12.807			35.894	
Pagamenti da regolare		18.901			79.314	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		133.263			319.832	
Altri crediti		1.902.316			2.374.380	
	Totale			2.067.287		2.809.420
	Totale complessivo			15.119.698		15.106.268
Fondo di cassa al 29 febbraio 1968				—		13.430
	Totale a pareggio			15.119.698		15.119.693

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 29 febbraio 1968 (milioni di lire)		
Fondo di cassa		13.430	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	30.251		
Pagamenti da regolare	242.723		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi	539.414		
Altri crediti	1.783.837		
Totale crediti		2.596.225	
In complesso			2.609.655
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	3.056.633		
Conti correnti	1.914.271		
Incassi da regolare	284.527		
Altre gestioni	884.183		
Totale debiti			6.139.619
Situazione del Tesoro (passività)			3.529.964
Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 29 febbraio 1968	201.742		

L'ispettore generale: C. COMES

Il direttore generale del Tesoro: L. NUVOLONI

(2936)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

PROVVISORIA — SITUAZIONE AL 29 FEBBRAIO 1968 — PROVVISORIA

ATTIVO

Oro in cassa	L.	1.479.521.767.183 —
Cassa	»	35.790.936.459 —
Portafoglio su piazze italiane	»	1.083.569.271.615 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	227.365.500 —
Anticipazioni	»	860.018.672.724 —
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»	—
Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente	»	2.428.430.848.036 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	656.666.122.210 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	376.709.660.251 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	339.000.000.000 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»	—
Servizi diversi per conto dello Stato	»	98.393.638.185 —
Spese	»	9.393.706.858 —
	L.	7.367.721.989.022 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	7.618.501.658.981 —
	L.	14.986.223.648.003 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	2.592.790.138 —
TOTALE GENERALE	L.	14.988.816.438.141 —

PASSIVO

Circolazione	L.		4.446.351.973.000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		29.278.969.052 —
Depositi in conto corrente liberi	»		48.142.286.349 —
Conti correnti vincolati	»		2.251.848.810.621 —
Creditori diversi	»		565.539.284.483 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di tesoreria	»		1.859.216.499 —
Saldo rendite e spese del precedente esercizio, prima delle scritturazioni di chiusura	»		891.226 467 —
Rendite del corrente esercizio	»		9.501.983.591 —
	L.		7.353.413.750.062 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	8.455.716.673 —	
Fondo di riserva straordinario	»	5.552.522.287 —	14.308.238.960 —
	L.		7.367.721.989.022 —
Depositanti	»		7.618.501 658.981 —
	L.		14.986.223.648.003 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		2.592.790.138 —
TOTALE GENERALE	L.		14 988 816.438.141 —

(2937)

Il Governatore CARLI

Il Ragioniere generale MASERA

CONCORSI ED ESAMI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAVENNA

Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 5005 del 27 settembre 1967, col quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso per la assegnazione delle condotte mediche vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1965;
Visto il certificato medico dal quale risulta che il dott. Giulio Drei, componente della commissione è impossibilitato ad intervenire per motivi di salute;
Ritenuta l'urgenza di dover provvedere tempestivamente alla sostituzione del medesimo;
Viste le designazioni del comune di Lugo;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica del decreto menzionato in premessa, il dott. Giulio Drei, medico condotto componente, è sostituito dal dott. Giovanni Savorini, medico condotto titolare nel comune di Lugo frazione di S. Bernardino.

Ravenna, addì 20 marzo 1968

Il medico provinciale: MAULUCCI

(2878)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PADOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3790/8/5 in data 12 maggio 1967, con il quale è stato indetto pubblico concorso per la copertura dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova;
Visto il proprio decreto n. 1359/8/5 in data 3 giugno 1967, con il quale venne operato lo stralcio dal bando di concorso predetto della condotta medica del comune di Vescovana;
Visto il proprio decreto n. 4359/8/5 in data 3 gennaio 1968, con il quale fu stabilita l'ammissione agli esami dei concorrenti risultati in possesso dei necessari requisiti documentati a norma di legge;
Visti gli atti del concorso e la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, formulata dalla commissione giudicatrice nominata con proprio decreto n. 4359/8/5 in data 10 novembre 1967;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova di cui in premessa:

1. Pizzabiocca Enrico . . . . punti 71,784 su 120
2. Drago Pietro . . . » 68,305 »
3. Frasca Annibale Benvenuto . . » 59,780 »
4. Donato Angelo . . . . . . » 59.540 »
5. Andriani Mario . . . . . punti 59,040 su 120
6. Dovigo Luigi . . . . . . » 58,505 »
7. Vivian Renato . . . . . » 54,180 »
8. Schingo Dante . . . . . » 50,730 »
9. Zago Gian Angelo . . . . . » 50,520 »
10. Villa Antonio . . . . . . » 50,150 »
11. Rossignoli Nereo . . . . . » 45,000 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova e, per otto giorni consecutivi, affisso all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Padova, della prefettura di Padova e dei comuni interessati.

Padova, addì 6 marzo 1968

Il medico provinciale: LOVINO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1978/8/5 in pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito la idoneità al concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova e bandito in data 12 maggio 1967;
Esaminate le domande dei singoli candidati con l'indicazione delle sedi preferite;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 del 23 ottobre 1963;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori del concorso in premessa indicato e sono assegnati alla condotta a fianco di ciascuno segnata:

1) Pizzabiocca Enrico, Carrara S. Giorgio e Carrara S. Stefano - condotta consorziale;
2) Drago Pietro, Brugine, condotta unica;
3) Frasca Annibale Benvenuto, Granze, condotta unica;
4) Donato Angelo, Megliadino S. Vitale, condotta unica;
5) Andriani Mario, S. Giorgio in Bosco, condotta unica;
6) Dovigo Luigi, Trebaseleghe, condotta unica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova e, per otto giorni consecutivi, affisso agli albi dell'ufficio del medico provinciale di Padova, della prefettura di Padova e dei comuni interessati.

Padova, addì 6 marzo 1968

Il medico provinciale: LOVINO

(2488)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FORLI'

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario aggiunto igienista vacante nel comune di Forlì

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 30 gennaio 1967, n. 1.8.3/423, con cui venne bandito il concorso al posto di veterinario aggiunto igienista vacante nel comune di Forlì al 30 novembre 1966;
Visto il successivo decreto in data 6 ottobre 1967, n. 1.8.3/4864 con il quale furono ammessi a partecipare al concorso sedici concorrenti;
Visto il proprio decreto n. 1.8.3/3574 in data 26 agosto 1967, modificato con decreto n. 1.8.3/5174 del 25 ottobre 1967, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso suddetto;
Visti i verbali della predetta commissione che concludono con la formulazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei;
Ritenuti regolari gli atti del concorso;
Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 231, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui in narrativa:

1. Varani Alberto . . . . punti 79,335
2. Marcaccini Mario . . . . » 69,095
3. Orselli Pietro . . . . » 68,984
4. Bonoli Biagio . . . . » 66,123
5. Zamagni Italo . . . . » 66,008
6. Senzani Sandro . . . . » 60,300
7. Carnevale Miacca Carlo . . . » 49,000

Il presente decreto verrà inserito nel Foglio annunzi legali della provincia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura e del comune interessato.

Forlì, addì 8 marzo 1968

Il veterinario provinciale: CANCELLIERI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1.8.3./849 in data odierna con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al concorso per titoli ed esami al posto di veterinario aggiunto igienista vacante nel comune di Forlì al 30 novembre 1966;

Ritenuto di dover procedere alla declaratoria del candidato vincitore:

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Decreta:

Il dott. Varani Alberto, risultato primo dei concorrenti idonei nel concorso di cui in narrativa, è dichiarato vincitore del concorso indicato in premessa.

Il presente decreto sarà inserito nel Foglio annunzi legali della provincia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura e del comune interessato.

Forlì, addì 8 marzo 1968

Il veterinario provinciale: CANCELLIERI

(2531)

REGIONI

REGIONE FRIULI- VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1968, n. **11.**

Provvedimenti per lo sviluppo dei servizi sanitari delle istituzioni per l'assistenza psichiatrica e di igiene mentale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 7 *marzo* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni alle amministrazioni provinciali per lo sviluppo dei servizi dell'assistenza psichiatrica e di igiene mentale.

Art. 2.

Le sovvenzioni potranno essere concesse:

a) per la gestione di dispensari e ambulatori psichiatrici, di ospedali di giorno, di ospedali notturni, di laboratori protetti, nonchè per tutte le iniziative che si riterranno utili per il potenziamento dell'assistenza psichiatrica;

b) per la istituzione di scuole specializzate per terapisti occupazionali;

c) per la concessione di borse ed assegni di studio al personale medico e di assistenza.

Art. 3.

Le domande per la concessione delle sovvenzioni di cui alla presente legge dovranno essere presentate all'Assessorato dell'igiene e della sanità entro il 31 ottobre di ciascun anno e, nella prima applicazione della presente legge, entro due mesi dalla sua entrata in vigore.

Le domande dovranno essere corredate:

1) dalla deliberazione dell'ente, con l'annotazione dell'esecutività;

2) da una dettagliata relazione tecnica, illustrativa delle iniziative e dei bisogni, redatta dal direttore dei servizi psichiatrici;

3) dal preventivo sommario della spesa.

Art. 4.

La giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'igiene e sanità, approva il programma annuale degli interventi e ne determina la misura, contemperando le esigenze prospettate dalle amministrazioni provinciali, in relazione alle disponibilità di bilancio, e tenendo conto delle necessità più importanti e urgenti e di ogni altra circostanza che valga a comprovare la rispondenza delle iniziative alle finalità della presente legge.

Art. 5.

In attuazione del programma di cui al precedente articolo, il Presidente della giunta regionale o, per sua delega, l'Assessore all'igiene e sanità, dispone con proprio decreto, l'erogazione a favore delle amministrazioni provinciali delle sovvenzioni destinate ai vari interventi.

E' fatto obbligo alle amministrazioni beneficiarie di fornire la dimostrazione e la documentazione dell'impiego delle sovvenzioni secondo le destinazioni previste dal decreto di concessione.

Art. 6

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di L. 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1970.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1968 è istituito il capitolo 284 con la denominazione: « Sovvenzioni alle amministrazioni provinciali per lo sviluppo dei servizi dell'assistenza psichiatrica e di igiene mentale » e con lo stanziamento di L. 300 milioni, da prelevarsi dall'apposito fondo iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa (rubrica n. 6 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di L. 300 milioni per l'esercizio finanziario 1968 fa carico al sopracitato capitolo 284 e quello relativo agli esercizi 1969 e 1970 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 7 marzo 1968

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1968, n. **12.**

Ulteriore autorizzazione di spesa per le finalità previste dalla legge regionale 23 gennaio 1967, n. 2, concernente « Interventi d'urgenza per lavori ed opere di competenza dell'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 7 *marzo* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Per gli interventi previsti dalla legge regionale 23 gennaio 1967, n. 2 è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 100 milioni, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1976.

Il maggior onere di L. 100 milioni relativo all'esercizio finanziario 1968 fa carico al capitolo 768 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio medesimo.

Lo stanziamento di detto capitolo 768 viene elevato da L. 200 milioni a L. 300 milioni, mediante prelevamento del relativo importo di L. 100 milioni dall'apposito fondo iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1968 (rubrica n. 5 dell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).

Il maggior onere di L. 100 milioni relativo agli esercizi finanziari dal 1969 al 1976 farà carico ai corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 7 marzo 1968

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1968, n. **13.**

Ulteriore autorizzazione di spesa per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, concernente « Provvedimenti per lo sviluppo del patrimonio zootecnico e per la valorizzazione della produzione animale nella regione ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 7 *marzo* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Per la concessione dei contributi ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 240 milioni, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1976.

Il maggior onere di L. 240 milioni relativo all'esercizio finanziario 1968 fa carico al capitolo 835 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio medesimo.

Lo stanziamento di detto capitolo 835 viene elevato da L. 360 milioni a L. 600 milioni, mediante prelevamento del relativo importo di L. 240 milioni dall'apposito fondo iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1968 (rubrica n. 5 dell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).

Il maggior onere di L. 240 milioni relativo agli esercizi finanziari dal 1969 al 1976 farà carico ai corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 7 marzo 1968

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1968, n. **14.**

Ulteriore autorizzazione di spesa per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, concernente « Provvedimenti per lo sviluppo delle colture pregiate ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 7 *marzo* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 300 milioni, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1971.

Il maggior onere di L. 300 milioni relativo all'esercizio finanziario 1968 fa carico al capitolo 840 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio medesimo.

Lo stanziamento di detto capitolo 840 viene elevato da L. 300 milioni a L. 600 milioni, mediante prelevamento del relativo importo di L. 300 milioni dall'apposito fondo iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1968 (rubrica n. 5 dell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).

Il maggior onere di L. 300 milioni relativo agli esercizi finanziari dal 1969 al 1971 farà carico ai corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 7 marzo 1968

BERZANTI

(2507)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.